



4/2/1  
el

14.07.2014

28.07.2014

Deliberazione n. 151

del 02/07/2014

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ~~Servizio ricovero minori. Approvazione schema di convenzione con la~~  
Coop. Sociale "Maria di Nazareth" con sede in Nicosia.

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di Luglio  
alle ore 19.15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta  
Comunale nelle persone dei Signori:

|   |             |                | Pres. | Ass. |                      |
|---|-------------|----------------|-------|------|----------------------|
| 1 | MALFITANO   | Sergio         | x     |      | SINDACO - PRESIDENTE |
| 2 | AMORUSO     | Carmelo        | x     |      | Vice Sindaco         |
| 3 | FARINELLA   | Antonino       | x     |      | Assessore            |
| 4 | SCARLATA    | Giuseppe       |       | x    | Assessore            |
| 5 | SCANCARELLO | Maria Giovanna | x     |      | Assessore            |

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano  Sindaco  Vice Sindaco  
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la proposta del Dirigente del 1 Settore, avente per oggetto: "Servizio ricovero minori. Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale "Maria di Nazareth" con sede in Nicosia".

**VISTO** il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** dover approvare la superiore proposta;

**VISTO** l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

**CON VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

Di approvare la proposta del Dirigente del 1 Settore, avente per oggetto: "AServizio ricovero minori. Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale "Maria di Nazareth" con sede in Nicosia", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse nella proposta.

## PROPOSTA

di deliberazione di competenza della Giunta Comunale ad oggetto: Servizio ricovero minori - Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale "Maria di Nazareth" con sede in Nicosia .

### IL DIRIGENTE DEL I SETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI

#### PREMESSO:

- che a seguito di decreti del T.M. di Caltanissetta, con determina dirigenziale n. 370/11 veniva disposto il ricovero del minore M. F. c/o la Coop. "Maria di Nazareth" di Nicosia, ove era stato inserito anche il fratello C. M., specificando per quest'ultimo che il ricovero passava da semiconvitto a convitto;
- che con delib. G.C.n.299 del 31/12/2013, veniva approvato lo schema di convenzione per n. 2 minori con la Coop. "Maria di Nazareth" di Nicosia e contestualmente veniva assunto l'impegno di spesa nel PEG del bilancio pluriennale 2014;
- che in data 18/3/14 si è provveduto alla stipula della convenzione con la suddetta Cooperativa, registrata a Nicosia il 01/04/14 al n. 396 Serie 3;
- che ai sensi dell'art. 15 la convenzione stessa ha durata di mesi 6, a decorrere dall'1/1/14 e, pertanto, scade il 30/06/14;
- che, come comunicato dalla responsabile della Cooperativa, con decreto del Tribunale di Caltanissetta il minore M.F. è stato affidato ad una famiglia e, quindi, dal mese di luglio non sarà più ospite della struttura;

DATO ATTO che la Coop. "Maria di Nazareth" di Nicosia ha svolto regolarmente il servizio di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, dover procedere al rinnovo della convenzione per ulteriori mesi 6, per il minore C.M. a decorrere dall'1/7/2014 al 31/12/2014;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall'Ufficio Servizi Sociali in conformità allo schema tipo, all, b) approvato con DPRS 4/6/1996;

Ritenuto, pertanto, doverlo approvare;

VISTO l'art.20 L.r. 22/86;

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma1, del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

### PROPONE


Di rinnovare lo schema di convenzione allegato alla presente per ulteriori mesi 6 per il minore C.M. , a decorrere dall'1/7/14 fino al 31/12/2014, tra il Comune e la Cooperativa sociale "Maria di Nazareth", con sede in Nicosia Vicolo I Sopra S.S Croce, 14 , iscritta al n. 1661 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati con D.D.G.n. 313 del 13/2/2003.

Di impegnare la somma complessiva di € 6.498,86 al Tit. 1 F.10 S.4 l., Cap. 1419/1 del predisponendo bilancio 2014, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile e obbligatoria in esecuzione a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Patrizia Mancuso





COMUNE DI NICOSIA  
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROSPETTO DELLA SOMMA OCCORRENTE PER RICOVERO MINORE  
BILANCIO ANNO 2014

| ISTITUTO  | UTENZA                      | COSTO 2014   | COSTO 2014<br>Dall'1/7/14 al 31/12/14   | SPESA<br>COMPLESSIVA<br>2014 |
|---|-----------------------------|--|---|------------------------------|
| Coop. Sociale<br>" Maria di Nazareth "<br><br>con sede legale in<br><br>Nicosia (EN ) | 1) Cocimano<br>Massimiliano | Compenso fisso<br>€ 405,41<br><br>Retta giornaliera<br>€ 22,10 | Compenso fisso<br>€ 405,41 x mesi 6 = € 2.432,46<br><br>Retta giornaliera<br>€ 22,10 x gg.184 = € 4.066,40<br>TOT. € 6.498,86 | € 6.498,86                   |

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA PER  
GESTANTI - RAGAZZE MADRI - DONNE IN DIFFICOLTA'

L'anno duemilaquattordici addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Nicosia

TRA

l'Amministrazione comunale di Nicosia, d'ora in avanti " ENTE LOCALE " legalmente rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Dirigente, domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente statuto Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo – C.F.: 81002210862 – P. I. 00100280866;

da una parte e dall'altra

\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, nella qualità di Legale rappresentante dell'Ente, iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 al n. 1661, giusto D.D.G.n. 313 del 13/2/2003, per svolgere attività assistenziale in favore di gestanti e ragazze madri nella tipologia "Casa di accoglienza" Vicolo I Sopra S. Croce , 14 Nicosia, con una capacità ricettiva di n. 20 posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Nicosia in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di gestanti e madri per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza per gestanti e madri" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di gestanti e madri in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e

le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/88, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *Oggetto ed utenza*

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente per la gestione della Casa di accoglienza sita in Nicosia al Vicolo I Sopra s. Croce, 14 in favore di gestanti e madri, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale.

E' altresì consentita l'ammissione di donne bisognevoli di accoglienza per situazioni contingenti di grave disagio familiare.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di 1 unità.

L'ammissione fatta in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, deve essere compatibile con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

### Art. 2

#### *Modalità di ammissione*

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'Ente è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione. E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla

comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di grave disagio familiare e socio-economico, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

### Art. 3

#### *Modalità di dimissione*

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### Art. 4

#### *Modalità d'intervento*

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna e del bambino e di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;

- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire di un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc);
  - assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
  - favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
  - tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
  - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
  - schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
  - segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
  - stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
  - favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
  - garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
  - segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
  - segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
  - relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### Art. 5 *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente o di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale per l'infanzia;
- c) un ausiliario;
- d) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione agli specifici bisogni dell'utenza accolta ( assistente servizi tutelari, infermiere professionale, ecc....).

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale, e di uno psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6  
*Prescrizioni*

Il personale dell'ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7  
*Fruizione servizio pubblico*

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8  
*Assenze*

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art. 9  
*Continuità del servizio*

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza intermediazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10  
*Volontariato*

L'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

#### Art. 11

##### *Partecipazione dell'utenza*

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

#### Art. 12

##### *Corrispettivo del servizio*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) un compenso fisso mensile di € 405,41 per ogni posto ad essa riservato, ( per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali ) da liquidare con cadenza mensile;

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,10, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico - asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

#### Art. 13

##### *Rimborsi*

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

#### Art. 14

##### *Integrazione retta*

Per gli ospiti bisognosi di prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario l'A.C., previo protocollo d'intesa con l'azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario regionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa, ove le prestazioni non siano direttamente assunte dall'azienda U.S.L.

#### Art. 15

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata di mesi 6, a decorrere dall'1/7/2014 al 31/12/2014. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

#### Art. 16

##### *Recesso dalla convenzione*

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### Art. 17

##### *Clausola arbitrale*

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

#### Art. 18

##### *Validità convenzione*

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A. C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione la documentazione appresso specificata:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovante:

- 1) l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011 ( ex art. 3 L.1423/1956) e di cause ostative di cui all'art. 67 del citato D. Lgs 159/2011 ( ex art. 10 della L. 575/1965);
- 2) la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali;

- copia contratti di lavoro degli operatori previsti nella convenzione nei confronti degli Istituti

previdenziali;

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri tip. casa d'accoglienza in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 19

*Registrazione convenzione*

Le tasse di registro sono a carico dell'Ente gestore.

La cooperativa dichiara di avere diritto all'esenzione di bollo prevista dal D.L.vo n. 460 del 14/12/97, trattandosi di Coop. Onlus.

Art. 20

*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 21

*Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Nicosia.

Letto , confermato e sottoscritto.

Il legale Rappresentante della Coop. Sociale  
" Maria di Nazareth " di Nicosia

---

Per il Comune di Nicosia

---

8/1



COMUNE DI NICOSIA  
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

Allegato alla Deliberazione  
G.M./C.C. n.° 179 del 02-7-2014

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio tubareo autoporti  
Approvazione schema di convenzione con la Ogsi  
Società "Morio di Mesozeth" con sede in Mesozeth -

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Nicosia, 27/06/2014.

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € 6.498,86 al Tit. 1° Funz. 10 Serv. 4 Int. 3, del bilancio esercizio in corso/ Cap. del P.E.G. al n. 141P, 1 cui corrisponde in entrata il Cap. n. \_\_\_\_\_.

Nicosia, 30/06/14.

Il Dirigente  
Li Calzi Dott. Giovanni

27/14

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENIE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 14-07-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 14-07-14, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 02-07-2014,

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);  
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;  
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE